



REGOLAMENTO PER: INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

(art. 45 D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023)

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo
n. 72 del 22/12/2023**

REGOLAMENTO PER: INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel Settore Ordinario n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori, di servizi e di forniture affidati dall'Ente Parco Naturale Regionale Sirente Velino.

INDICE

CAPO I

Principi generali

- Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 - Destinatari per funzioni tecniche - RUP
- Art. 3 - Gruppo di lavoro costituito all'interno dell'Ente
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 - Centrali di committenza
- Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II

Incentivo per lavori

- Art. 8 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 9 - Disciplina delle varianti
- Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo nel caso di gruppo di lavoro costituito all' interno dell'Ente

CAPO III

Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 11 - Graduazione della misura incentivante – Direttore dell'Esecuzione
- Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo nel caso di gruppo di lavoro costituito all' interno dell'Ente

CAPO IV

Norme comuni

- Art. 13 - Principi in materia di valutazione
- Art. 14 - Attività articolate e singole dei gruppi di lavoro costituiti all'interno dell'Ente
- Art. 15 - Assegnazioni
- Art. 16 - Attività del personale dirigenziale
- Art. 17 - Riduzione dell'incentivo
- Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo

N.B.: all'interno del presente regolamento il Codice dei Contratti Pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a:

- Lavori, solo nel caso in cui sia nominato il RUP;
- Servizi e Forniture, solo nel caso in cui sia nominato il Direttore dell'Esecuzione.

Nel caso di servizi e forniture facenti parte complessivamente di un lavoro pubblico, l'incentivazione è corrisposta al RUP che, in questo caso svolge anche il compito di direttore dell'esecuzione per se non espressamente nominato, sempre che i servizi e le forniture rientrino nel quadro economico generale dell'intervento e all'interno delle soglie previste nel presente regolamento.

2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, come meglio stabilita e articolata dal presente regolamento, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, inclusi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.

3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:

a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80% per interventi realizzati dall'amministrazione. Tale quota dell'80% non viene applicata nel caso di risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata per le quali l'incentivo risulta pari a quello approvato nel quadro economico generale dell'intervento. Per le procedure di appalto che riguardano i lavori, il personale deve essere inquadrato all'interno dei servizi tecnici dell'Ente.

b) l'eventuale quota del 20% viene regolamentata alle finalità di cui al successivo art. 7, sui fondi dell'amministrazione, con esclusione delle risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.

4. Ai fini di cui ai precedenti commi, la fonte di finanziamento dell'incentivo è direttamente il quadro economico dell'intervento approvato nel quale vengono riportate le somme effettive da corrispondere ai sensi dell'art. 45 del Codice e del presente Regolamento.

Art. 2

Destinatari per funzioni tecniche - RUP

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata a incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche, indicate nell'allegato I.10 al Codice in caso di gruppi di lavoro, o da altra disposizione normativa sopravvenuta.

2. Per i finanziamenti europei, statali, regionali o altre fonti che hanno destinazione vincolata, ai sensi dell'art. 45 del Codice è attribuita l'intera quota stabilita nel quadro economico generale dell'intervento ripartita con le seguenti modalità: RUP 80%, collaboratori tecnici, ove esistenti, 10%, collaboratori amministrativi, ove esistenti, 10%. Nel caso non fossero previste le figure dei collaboratori tecnici e quelle dei collaboratori amministrativi l'incentivo è attribuito per intero o per la quota relativa (90%) al RUP.

3. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono direttamente per conto dell'Amministrazione le seguenti attività tecniche:

- responsabile unico del progetto – RUP per la quota dell'80%;
- collaboratori tecnici all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnica dell'intervento, ove presenti, per la quota del 10%;
- collaboratori amministrativi, ove presenti, per la quota del 10%.

Qualora non fossero presenti le figure dei collaboratori, l'incentivo è attribuito per intero o per la quota relativa (90%) al RUP.

Per quanto riguarda gli incentivi spettanti al Direttore dell'Esecuzione si fa riferimento al Capo III, art. 11.

Nel caso di attività svolte direttamente all'interno dell'Ente con il gruppo di lavoro costituito dai dipendenti dell'amministrazione, le attività interne vengono così ripartite, ai sensi dell'allegato I.10 del Codice o da altra disposizione normativa sopravvenuta:

- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

La ripartizione all'interno del gruppo di lavoro viene definita da seguente art. 3.

Art. 3

Gruppo di lavoro costituito all'interno dell'Ente

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua, con la più ampia discrezionalità in omaggio al principio di risultato, con apposito provvedimento/atto del dirigente/responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori. Detta individuazione potrà avvenire sulla base di un unico atto o di più atti disgiunti. Per le procedure affidate al gruppo di lavoro composto dai dipendenti dell'Ente che riguardano appalti di lavori pubblici, il personale deve essere inquadrato all'interno dei servizi tecnici, salvo particolari condizioni espressamente impartite dall'amministrazione.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura ovvero a termini di legge o di finanziamento dell'opera e/o del servizio-fornitura.

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per la tipologia di appalto.

5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro, o di singoli dipendenti, possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento può darsi atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nei successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.

8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) i lavori di importo inferiore a euro 5.000;
- b) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 5.000;
- c) i lavori in amministrazione diretta.

2. È sempre fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere con specifico provvedimento derogatorio modalità diverse e alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti.

Art. 6

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, alla stessa è attribuito un corrispettivo stabilito nel quadro economico generale laddove l'importo dell'appalto superi le soglie per le quali l'amministrazione deve delegare alla centrale stessa le procedure di appalto secondo il sistema di qualificazione.

Art. 7

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione/determinazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 18;

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- l'acquisto di materiale informatico funzionale alla progettazione e controllo dei lavori/servizi/forniture, con priorità al Settore in cui si è maturato l'incentivo stesso.

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate anche, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è ridotta per appalti di lavori di importo superiore alla soglia europea (per lavori) di una percentuale del 10%.

Art. 9

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo nel caso di gruppo di lavoro costituito all'interno dell'Ente

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

<i>Attività tecnica</i>	<i>Percentuale</i>
Responsabile unico del progetto	30 %
Programmazione della spesa per investimenti	2 %
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento.....	3 %
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali.....	3 %
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.....	4 %
Redazione del progetto esecutivo	7 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.....	2 %
Verifica del progetto ai fini della sua validazione.....	6 %
Predisposizione dei documenti di gara.....	8 %
Direzione dei lavori	25 %
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere).....	2 %

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.....	2 %
Collaudo tecnico-amministrativo/ Cert. Regolare esecuzione	5 %
Collaudo statico.....	1 %
	Totale 100,00 %

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata a incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella di cui sopra, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) possono essere, alternativamente, riparametrate tra le attività effettivamente svolte, oppure, discrezionalmente suddivise in base ad una valutazione del Dirigente sentito il parere del RUP. È comunque fatto salvo quanto specificato all'art. 14, comma 2, in rapporto alle funzioni di supporto non svolte.

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 11

Graduazione della misura incentivante – Direttore dell'Esecuzione

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante pari al 2%, è ridotta per appalti di lavori di importo superiore alla soglia europea (per servizi e forniture) di una percentuale del 10%.

2. L'incentivo è ridotto di una percentuale del 10% nel caso di:

- forniture e/o servizi ripetitivi privi di qualsiasi elaborazione progettuale o prestazionale.

3. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il Direttore dell'Esecuzione.

4. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono direttamente per conto dell'Amministrazione le seguenti attività:

- Direttore dell'Esecuzione - per la quota dell'80%;

- collaboratori tecnici all'attività, quali responsabili e addetti alla gestione tecnica del servizio o della fornitura, ove presenti, per la quota del 10%;

- collaboratori amministrativi, ove presenti, per la quota del 10%.

Qualora non fossero presenti le figure dei collaboratori, l'incentivo è attribuito per intero o per la quota relativa (90%) al Direttore dell'Esecuzione.

5. Ai fini di cui ai precedenti commi, la fonte di finanziamento dell'incentivo è direttamente il quadro economico dell'intervento approvato nel quale vengono riportate le somme effettive da corrispondere ai sensi dell'art. 45 del Codice e del presente Regolamento.

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo nel caso di gruppo di lavoro costituito all'interno dell'Ente

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, ove costituito all'interno del personale dell'Ente, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

<i>Attività tecnica</i>	<i>Percentuale</i>
Direttore dell'Esecuzione	30 %
Programmazione della spesa per investimenti.....	3 %
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione	

tecnico-amministrativa dell'intervento	8 %
Redazione del progetto (livello unico).....	15 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	3 %
Predisposizione dei documenti di gara	20 %
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo.....	12 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.....	3 %
Collaudo tecnico-amministrativo/ Regolare esecuzione/ Verifica conformità	6 %
Totale 100,00 %	

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata a incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella di cui sopra, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività restanti (da effettuare) possono essere, alternativamente, riparametrate tra le attività effettivamente svolte, oppure, discrezionalmente suddivise in base ad una valutazione del Dirigente sentito il parere del direttore dell'esecuzione. È comunque fatto salvo quanto specificato all'art. 14, comma 2, in rapporto alle funzioni di supporto non svolte.

La previsione del terzo comma consente l'attribuzione dell'intera misura dell'incentivo anche per quelle procedure, come gli affidamenti diretti, per le quali alcune attività non sono normativamente previste.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 13

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito a ogni soggetto destinatario secondo le quote riportate nel presente regolamento. Ai fini dell'attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nell'art. 18.

4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 14

Attività articolate e singole dei gruppi di lavoro costituiti all'interno dell'Ente

1. Qualora un'attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività

oppure, in subordine, verrà ripartita secondo le modalità specificate all'art. 10 comma 3 e 12 comma 3.

Art. 15

Assegnazioni

L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente; nel caso viene applicato quanto previsto nell'art. 4.

Art. 16

Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, in via generale è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia da redistribuire tra le altre funzioni incentivate ai sensi dell'art. 10 comma 3 e 12 comma 3; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da riservare obbligatoriamente agli stessi è quantificata nella misura del 33 % dell'aliquota prevista per l'attività incentivata; detta riserva viene aggiunta ad ulteriori incentivi di cui i collaboratori beneficiano.

3. Nel solo caso in cui norme eccezionali e/o derogatorie prevedano la possibilità di incentivare anche il personale dirigenziale (es. Norme PNRR art. 8 D.L. 13/23) al dirigente competente per materia è riconosciuto l'incentivo in rapporto alla funzione effettivamente svolta prevista dal presente regolamento.

4. Nel caso di cui al comma 3, fatto salvo che le norme derogatorie non dispongano diversamente, al dirigente che non riveste alcuna funzione tra quelle previste ai precedenti art. 10 e 12, viene riconosciuto un incentivo pari al 50% di quello previsto per il RUP. Nel caso in cui il dirigente rivesta una funzione incentivata dal gruppo di lavoro verrà riconosciuta la percentuale relativa alle funzioni effettivamente svolte.

Art. 17

Riduzione dell'incentivo

1. Qualora durante le procedure amministrative si verificano inadempienze dovute a riscontrata incapacità nell'esecuzione, mancanza di professionalità, evidenza di errori imputabili al personale incaricato durante la fase di affidamento e quella di esecuzione, l'incentivo può essere ridotto con provvedimento motivato dell'Amministrazione.

Art. 18

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP o il Direttore dell'Esecuzione, in ordine all'effettività di quanto svolto dal dipendente in riferimento a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

2. La liquidazione dell'incentivo, a giudizio del dirigente/responsabile, può essere suddiviso per stati di avanzamento in base all'entità dell'opera, per periodo di realizzazione (quando il cronoprogramma prevede tempi lunghi per l'esecuzione), per esigenze di rendicontazione (riferito a finanziamenti esterni vincolati), per ogni altro caso in cui il dirigente di riferimento lo ritenga adeguato.